

servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione ».

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia con la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, lettera f), punto 1), numero I, sostituire le parole: lire 1.500 per utenza e: lire 1250 per utenza, con le seguenti: lire 1250 per utenza, e: lire 1000 per utenza.

15. 1. Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, capoverso lettera f), n. 2, sostituire le parole: complessivamente corrisposto ai con le seguenti: risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei;

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la medesima concessione o autorizzazione con le seguenti: per la medesima occupazione.

15. 2. Governo.

(A.C. 6557 - sezione 5)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****TITOLO III****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI****ART. 16.***(Rinnovi contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850

miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 16.***Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.****16. 1. (ex 15. 7.)** Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimere il comma 1.

16. 12. (ex 15. 504.) Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi con le seguenti: in lire 1.258 miliardi, in lire 3.522 miliardi e in lire 4.358 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 2. (ex 15. 8.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi con le seguenti: in lire 670 miliardi, in lire 1.915 miliardi e in lire 2.500 miliardi.

Segue compensazione n. 6 del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 22. (ex 15. 31.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale sono finanziati con incremento dello stanziamento di bilancio delle singole amministrazioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 3. (ex 15. 9.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Sopprimere il comma 2.

16. 13. (ex 15. 503.) Malavenda.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione del personale della carriera diplomatica e prefettizia, sono determinate in lire 500 miliardi per l'anno 2000, in lire 660 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 850 miliardi per l'anno 2002, al netto degli importi indicati nel comma 10 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450. Lo stanziamento è comprensivo delle somme destinate all'incremento dell'indennità mensile pensionabile degli appartenenti ai corpi di polizia civile e militare.

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è determinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da utilizzare nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 con le seguenti: 736 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi per l'anno 2001.

16. 21. (ex 15. 24.) Piscitello, Monaco.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 4. (ex 15. 10.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi con le seguenti: in lire 600 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 23. (ex 15. 33.) Gasparri, Ascierio, Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi con le seguenti: in lire 472 miliardi, in lire 1.320 miliardi e in lire 1.720 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 5. (ex 15. 11.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ad integrazione dei miglioramenti di cui al presente comma, sono destinati al solo comparto sicurezza, ulteriori 50 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 65.000;

2002: — 50.000.

16. 6. (ex Tab. A. 118) Scalia, Gardiol, Cento.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 24.** (ex 15. 32.) Molgora, Faustinelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **16. 14.** (ex 15. 510.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 25. (ex 15. 34.) Gasparri, Ascierio, Bono, Armani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

16. 26. (ex Tab. A. 164) Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

16. 32. (ex 15. 22.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

16. 15. (ex 15. 508.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

16. 16. (ex 15. 513.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

16. 7. (ex Tab. C. 58) Manzione, Bagliani, Ostillio.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per ciascuno dei predetti anni.

16. 17. (ex 15. 509.) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

16. 27. (ex 15. 21.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

16. 28. (ex 15. 19.) Rizzi, Alborghetti, Martinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: tale somma è destinata nella misura dell'80 per cento al personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia ed al personale di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

**Seguono compensazioni del gruppo MISTO-
UDEUR.**

16. 8. (ex 15. 29.) Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

una ulteriore somma di lire 400 miliardi per ciascuno dei predetti anni, è

utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il restante personale delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 300.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 100.000;

2001: — 75.000;

2002: — 50.000.

16. 29 (ex Tab. A. 355.) Frattini, Di Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono incrementati per gli anni 2000, 2001

e 2002, rispettivamente di 150 miliardi, di 350 miliardi e 500 miliardi, in misura tale da garantire comunque al personale delle forze di polizia e delle forze armate, maggiorazioni stipendiali nella misura minima del 2,8 per cento per l'anno 2000 e 2,6 per cento, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, ridurre in miure proporzionale ciascuna delle voci di spesa in essa previste, al netto delle regolazioni debitorie, per le seguenti percentuali:

2000: — 10 per cento;

2001: — 9 per cento;

2002: — 8 per cento.

16. 35. (ex Tab. A. 356.) Liotta, Peretti, Follini, Casini, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giannardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La spesa per compensi per lavoro straordinario del personale militare dell'Arma dei carabinieri è incrementata per gli anni 2000, 2001, 2002 di 200 miliardi per ciascun anno.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 30. (ex 15. 35.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza, Frattini, Di Luca, Lucchese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una somma di 100 miliardi è destinata, per il biennio 2000-2001, al rinnovo del contratto dei dirigenti contrattualizzati dei ministeri, enti pubblici non economici, università, aziende e ricerca.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

16. 9. (ex 15. 5.) Tassone, Teresio Delfino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'attività di prevenzione nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica posta in essere dalle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1987, n. 121, la misura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del lavoro straordinario già concessi per l'anno 1999 è incrementata, per l'anno 2000, di un importo pari al 25 per cento.

16. 33. (ex 45. 161. E 15. 39) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 4.

16. 18. (ex 15. 501.) Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

16. 19. (ex 15. 511.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci *con le seguenti:* adeguando i rispettivi bilanci.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 10. (ex 15. 13.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, l'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica qualora detti bilanci non presentino adeguata capienza il ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 31. (ex 15. 36.) Pampo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

16. 11. (ex 15. 14.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorata del 5 per cento.

16. 20. (ex 15. 512.) Malavenda.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. Le coppie che contraggono matrimonio possono dedurre dall'imponibile Irpef le spese sostenute per l'acquisto di mobili di arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva sostenuta e comunque per un importo non superiore al lire 10 milioni.

2. Le disposizioni, di cui al comma 1, si applicano nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per le spese sostenute, per l'acquisto dei mobili di arredamento, nei sei mesi antecedenti e nei due anni successivi alla data del matrimonio.

3. Il ministro delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce la tipologia dei mobili di arredamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 500.000;

2001: — 500.000;

2002: — 500.000.

16. 01. (ex Tab. A. 357.) Gastaldi, Di Comite.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un profes-

sionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre

successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per

cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i

quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e

nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 6)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

19. 2 (ex 18.1) Bonato, Bertinotti, Giordano, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel triennio 2000-2002 sino alla fine del comma, con le seguenti: biennio 2000-2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

19. 3. (ex 18. 4) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 3, dell'articolo 14, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è soppresso.

19. 5. (ex 18. 2) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comu-

nicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

(A.C. 6557 - sezione 7)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

(Valutazione dei corsi
di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: « nonché, a domanda » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 2 (ex 19. 2) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 6557 - sezione 8)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Affitti e fitti figurativi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 2. (ex 20. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 3. (ex 20. 9). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: 27 dicembre 1997, n. 449 con le seguenti: Il Governo è impegnato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare al Parlamento un disegno di legge recante.

21. 5. (ex 20. 8). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire le parole da: a ridurre gradualmente fino a: 2001 e 2002 l'ammontare dei con le altre: all'uso razionale del totale dei.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 6. (ex 20. 7). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione degli alloggi di servizio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

21. 7. (ex 20. 11). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 8. (ex 20. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

21. 10. (ex 20. 503). Malavenda

Al comma 3, sostituire le parole da: rinegoziano fino a: in essere con le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono di poter rinegoziare i contratti di affitto attualmente in essere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 11. (ex 20. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 12. (ex 20. 4). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 4.

21. 13. (ex 20. 502). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 14. (ex 20. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 5.

21. 15. (ex 20. 501). Malavenda

Sopprimere il comma 6.

21. 16. (ex 20. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

21. 17. (ex 20. 2).. Bonato, Giordano, De Cesaris.